

TRIBUNALE DI BELLUNO**DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE AI
SENSI DELL'ART. 67 CCII**

CHIARA NERI, nata a Belluno (BL) il giorno 19 maggio 1967 e residente in Feltre (BL), via Barcada n. 2, C.F. NRECHR67E59A757W, rappresentata e assistita dall'avv. Federica De Gottardo (C.F. DGTFRC91E56G888P) del Foro di Trento e dall'avv. Luca De Gottardo (DGTLCU86A12G888R) del Foro di Pordenone, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pordenone, viale M. Grigoletti n. 1/G, giusta procura su documento separato sottoscritto digitalmente e congiunto al presente atto, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cui al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: federica.degottardo@pectrentoavvocati.it; luca.degottardo@avvocatipordenone.it

Premesso che

- con istanza dd. 31.05.2025 la sig.ra Chiara Neri ha chiesto all'OCC BELLUNESE "I DIRITTI DEL DEBITORE" la nomina di un Gestore della Crisi (istanza protocollata al n. 13 del 31.05.2025);
- con provvedimento dd. 24.06.2025, comunicato alla debitrice in data 11.07.2025, l'OCC ha nominato quale Gestore della Crisi l'avv. Morena Astore, con studio in Belluno (BL), via Cavour n. 65, la quale ha accettato l'incarico;
- a carico della sig.ra Neri, come da Certificato del Casellario Giudiziale n. 6291/2025/R rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno in data 27.10.2025 risulta "**NULLA**" (**doc. 1**);

Tutto ciò premesso, la sig.ra Chiara Neri, avendo interesse all'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, espone quanto segue.



1. Presupposti di ammissibilità

Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti soggettivi ed oggettivo per il ricorso della sig.ra Neri alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore. L'odierna ricorrente, infatti:

- a. versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, lett. c), CCII;
- b. è qualificabile come «consumatore» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII, avendo assunto le proprie obbligazioni fideiussorie per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale e avendo sempre svolto l'attività di lavoratrice dipendente – insegnante dapprima di scuola primaria, poi di scuola secondaria di primo e di secondo grado – presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- c. non ha mai fatto ricorso a procedure di sovraindebitamento e, pertanto, non ha mai beneficiato dell'istituto dell'esdebitazione né ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 72, 73, 82 o 83 CCII;
- d. non è soggetta né assoggettabile alle procedure e agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza diversi da quelli disciplinati dal Titolo IV, Capo II e dal Titolo V, Capo IX del Codice della Crisi;
- e. non ha causato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai creditori;

2. Origine del sovraindebitamento

L'attuale stato di sovraindebitamento della sig.ra Neri trae origine integralmente ed esclusivamente dalla **posizione di garante** dalla stessa assunto, oltre quindici anni addietro, in favore del coniuge (oggi ex coniuge) Luciano Petrin.

Per comprendere le cause che hanno condotto al sovraindebitamento dell'odierna ricorrente, appare quindi necessario ripercorrere brevemente le vicende familiari che hanno condotto alla decisione della sig.ra Neri di costituirsi garante dei debiti del sig. Petrin.

- L'intero, ingente indebitamento di cui la sig.ra Neri è oggi fideiussore è essenzialmente riconducibile alla decisione, maturata dal sig. Petrin nel corso



- del 2007, di acquistare l'azienda in titolarità dell'impresa individuale «Cartolibreria Lugìo di Da Pian Fabio», corrente in Sedico (BL), viale Venezia n. 9.
- Su pressante richiesta dell'allora marito signor Petrin (al fine di ottenere la liquidità necessaria per l'acquisto dell'azienda in questione e, in seguito, per poter far fronte ai debiti della stessa), la sig.ra Chiara Neri si costituiva garante (insieme alla propria madre sig.ra Maria Antonia Segato) nei confronti degli istituti bancari. In particolare, in vista della stipula del contratto di compravendita dell'azienda, con atto di data 29 marzo 2007 il sig. Petrin ha sottoscritto con Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di euro 370.000,00; in detta occasione, la sig.ra Neri e la sig.ra Segato sono intervenute in qualità di terze datrici di ipoteca – rispettivamente, nuda proprietaria e usufruttuaria – relativamente all'immobile sito nel Comune di Sedico (BL), località Poian, censito al catasto fabbricati al foglio 39, mappale 324, sub 1 (**doc. 2**). Ed alla medesima data del 29 marzo 2007, alla sig.ra Neri veniva fatta sottoscrivere una **fideiussione omnibus limitata alla concorrenza dell'importo pari ad euro 104.000,00**, in favore di Unicredit, a garanzia dei debiti contratti dal marito (**doc. 3**).
 - Con atto di cessione di azienda di data 3 aprile 2007 a rogito del notaio Lorenzo Chiarelli, il sig. Petrin ha quindi acquistato dal sig. Fabio Dal Pian l'azienda «Cartolibreria Lugìo» per il prezzo di euro 300.000,00. L'operazione si è rivelata sin da subito fallimentare: i ricavi sono presto apparsi del tutto inadeguati alla copertura dei costi, così disvelando la misura del tutto sproporzionata del prezzo corrisposto per l'acquisto dell'azienda medesima (**doc. 4**).
 - In seguito, il sig. Petrin ha contratto ulteriori, molteplici contratti di mutuo chirografario con Unicredit e con Banca Popolare di Vicenza, inducendo la sig.ra Neri a sottoscrivere con Banca Popolare di Vicenza due ulteriori fideiussioni: (i) una **fideiussione omnibus limitata alla concorrenza dell'importo pari ad euro 90.000,00**, sottoscritta in data 26 aprile 2007 a garanzia dei debiti contratti dall'impresa individuale «Cartolibreria Lugìo di Petrin Luciano» (**doc.5**); (ii) una **fideiussione specifica a garanzia del pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 34/4712483 per euro**



60.000,00 sottoscritta in data 18 aprile 2008, sempre a garanzia dei debiti contratti dall'impresa individuale «Cartolibreria Lugìo di Petrin Luciano» (**doc. 6**).

- Il sig. Petrin non è riuscito a fare fronte regolarmente ai propri debiti; come conseguenza, a partire dal 2011 tanto Unicredit quanto Banca Popolare di Vicenza hanno iniziato ad esperire azioni giudiziali ed esecutive nei confronti del debitore principale e della sig.ra Neri, quale fideiussore.
- In particolare, Unicredit si è munita nei confronti del sig. Petrin e della sig.ra Neri del **decreto ingiuntivo n. 593/2011** del Tribunale di Belluno per l'importo di euro 19.252,70. Sulla base di detto titolo, l'istituto bancario ha in seguito incardinato dinanzi al Tribunale di Belluno il pignoramento immobiliare sub RGEs. 166/2012 nei confronti del sig. Petrin e della sig.ra Neri. Nell'ambito del predetto procedimento – in cui è intervenuta anche Banca Popolare di Vicenza – è stato venduto l'immobile costituito in ipoteca dalle terze datrici sig.ra Neri e sig.ra Segato (v. ricorso per d.i. e decreto ingiuntivo n. 593/2011, atto di precetto, atto di pignoramento immobiliare e progetto di distribuzione *sub doc. 7*).
- Contestualmente, Banca Popolare di Vicenza si è dotata nei confronti del sig. Petrin e della sig.ra Neri del **decreto ingiuntivo n. 2994/2011** del Tribunale di Vicenza per l'importo di euro 105.167,72 (v. ricorso per d.i. e decreto ingiuntivo n. 2994/2011 *sub doc. 8*). Banca Popolare di Vicenza si è successivamente limitata a proporre intervento nel pignoramento immobiliare di cui *supra*.
- In tempi più recenti, la sig.ra Neri è stata destinataria di due ulteriori iniziative recuperatorie. Con ricorso per ingiunzione di data 17 giugno 2022 AMCO Asset Management Company S.p.a., quale cessionaria di Banca Popolare di Vicenza, ha ottenuto nei confronti del sig. Petrin e della sig.ra Neri il decreto ingiuntivo n. 226/2022 del Tribunale di Belluno per euro 154.569,51. Tale decreto è stato tuttavia oggetto di opposizione da parte della sig.ra Neri, in ragione della preesistenza, per i medesimi titoli azionati da AMCO, del titolo giudiziale costituito dal citato decreto ingiuntivo n. 2994/2011 del Tribunale di Vicenza; **AMCO ha conseguentemente rinunciato al decreto ingiuntivo n. 226/2022** (v. ricorso per d.i., decreto ingiuntivo n. 226/2022, atto di opposizione a decreto ingiuntivo e note conclusive *sub doc. 9*).



- Da ultimo, IFIS NPL Investing S.p.a., quale cessionaria da Unicredit, ha notificato alla sig.ra Neri atto di precetto per euro 18.356,39. A ciò è seguita la notifica di un atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 13 gennaio 2025 alla sig.ra Neri e al Ministero dell'Istruzione e del Merito, quale terzo pignorato (v. atto di precetto e atto di pignoramento sub **doc. 10**). La procedura esecutiva è attualmente pendente dinanzi al Tribunale di Belluno (giudice dott.ssa Barbara Mertens) *sub* **RGEs. 42/2025**; nell'ambito della quale, a seguito di rinvio, è ora fissata l'udienza del 17.12.2025.

3. Meritevolezza della debitrice

Alla luce di quanto sopra, emerge con chiara evidenza la piena sussistenza in capo alla sig.ra Neri del requisito della meritevolezza. Al riguardo, non può essere infatti trascurato un duplice aspetto: (i) all'epoca in cui il sig. Petrin contraeva i plurimi contratti di mutuo con i due istituti bancari, la sig.ra Neri era non solo sua moglie, ma anche madre dei loro due figli minori (Alice e Giacomo, nati nel 1995 e nel 1996); (ii) proprio in ragione di ciò, il sig. Petrin ha addossato alla sig.ra Neri un rilevante carico di responsabilità, facendo leva sul dovere morale di quest'ultima di prestare aiuto al marito in un momento di difficoltà. In questa luce, non pare possibile ravvisare nella decisione della sig.ra Neri di costituirsi garante dei debiti contratti dal marito alcun elemento di dolo né di colpa grave nella causazione del sovraindebitamento. La sussistenza del requisito della meritevolezza in capo all'odierna ricorrente risulta peraltro ulteriormente rafforzata dalla circostanza per cui il complessivo indebitamento della sig.ra Neri è nei fatti limitato ai soli debiti di cui la stessa si è costituita fideiussore nel biennio 2007-2008. Negli oltre quindici anni trascorsi dalla sottoscrizione delle più volte richiamate garanzie in favore del sig. Petrin, la sig.ra Neri non ha infatti personalmente contribuito in alcun modo all'incremento della propria esposizione debitoria. E ciò, nonostante le ovvie difficoltà economiche e finanziarie – e i conseguenti, relevantissimi sacrifici personali – che la stessa ha dovuto affrontare, per il mantenimento proprio e dei due figli non economicamente indipendenti, a seguito della cessazione del matrimonio e della perdita degli immobili costituiti in garanzia a favore del sig. Petrin. Le difficoltà economiche e psicologiche della sig.ra Neri sussistono peraltro immutate ancora



oggi. Nonostante i figli Alice e Giacomo siano diventati adulti, nessuno di loro ha infatti ancora trovato la stabilità e l'indipendenza economica, con conseguente impegno della sig.ra Neri – nei limiti delle ridotte disponibilità – a contribuire alle spese mensili di ciascuno di loro. L'unica fonte di sostegno affettivo ed economico alla sig.ra Neri è ad oggi rappresentata dal compagno Augusto Angelini, che ha accolto la sig.ra Neri nella propria abitazione e si è fatto carico negli anni di maggiore difficoltà della debitrice di buona parte delle spese di mantenimento della sig.ra Neri: nei confronti del compagno Augusto, la debitrice sente di conseguenza un forte senso di riconoscenza.

4. La relazione ex art. 68, comma 2, CCII del Gestore della Crisi

Il Gestore della Crisi avv. Morena Astore ha redatto la relazione particolareggiata ex art. 68, comma 2, CCII (**doc. 11**) – cui integralmente si rimanda – che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Nell'ambito della propria relazione, il Gestore della Crisi ha evidenziato alcuni movimenti bancari ritenuti di carattere straordinario compiuti dalla sig.ra Chiara Neri negli ultimi cinque anni. Sono stati evidenziati, in particolare, i seguenti movimenti:

- 23.02.2023: bonifico di euro 5.000,00 in favore del compagno Augusto Angelini per acquisto pannelli fotovoltaici
- 05.06.2024: prelievo per euro 3.500,00
- 24.10.2024: prelievo per euro 2.000,00
- 23.11.2024: tre prelievi per euro 600,00 ciascuno
- 13.12.2024: bonifico di euro 9.000,00 per regalo di Natale ad Augusto Angelini;
- 13.12.2024: prelievo di euro 1.000,00.
- 23.01.2025: prelievo di euro 600,00 + euro 300,00



- 29-30.01.2025: prelievo di euro 600,00 + euro 200,00

Al riguardo, si evidenzia come non possano essere considerati di carattere straordinario i prelievi di contante operati dalla sig.ra Neri nel corso degli anni, dal momento che le relative somme – peraltro di importi tutt'altro che rilevanti ove parametrati alle spese mensili sostenute dalla sig.ra Neri – sono state pacificamente destinate al proprio mantenimento e alla contribuzione alle esigenze di mantenimento dei figli non ancora pienamente indipendenti dal punto di vista economico. Per quanto concerne i due bonifici per importi più consistenti operati in favore del compagno convivente sig. Augusto Angelini, la sig.ra Neri ha riferito che si è trattato di somme in ogni caso destinate alle esigenze della famiglia. In particolare, il bonifico di euro 9.000,00 – operato a seguito dell'insperato conguaglio di arretrati stipendiali da parte del Ministero – era destinato all'acquisto di un'autovettura di seconda mano per sostituire l'attuale automobile datata e non più funzionante, acquisto ad oggi non effettuato (v. dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra Neri *sub doc. 12*).

Si segnala che, nell'ottica di massima collaborazione ai fini del buon esito della procedura, il sig. Augusto Angelini si è in ogni caso reso disponibile a mettere immediatamente a disposizione dei creditori la somma complessiva di euro 15.000,00, da versare in un'unica soluzione in caso di omologazione del piano del consumatore ed entro 30 giorni dall'omologazione medesima (v. dichiarazione sottoscritta dal sig. Angelini *sub doc. 13*).

Sempre nell'ambito della relazione, il Gestore della Crisi ha operato una valutazione sul merito creditizio, segnalando che la somma massima che l'ente finanziatore avrebbe potuto concedere alla sig.ra Neri nel periodo considerato (2007-2008) si attesterebbe sull'importo di euro 137.000,00. **Un tanto assume rilievo ai fini di cui all'art. 69, comma 2, CCII con riguardo ad entrambi i creditori, e in particolar modo con riferimento alla posizione di AMCO Asset Management Company S.p.a., quale cessionaria di Banca Popolare di Vicenza.** La Banca Popolare di Vicenza infatti, nonostante la preesistenza di una fideiussione *omnibus* rilasciata dalla sig.ra Neri per euro 104.000,00 in favore di Unicredit S.p.a. (oggi IFIS NPL



Investment S.p.a. a seguito di cessione del credito), ha accettato dalla sig.ra Neri fideiussioni per complessivi euro 150.000,00.

5. Elenco dei creditori e procedure esecutive pendenti

Dal momento che, come già rilevato, il sovraindebitamento della sig.ra Neri trova titolo unicamente nella sua posizione di garante, l'elenco dei creditori della medesima risulta circoscritto ai due soli creditori nei confronti dei quali sono stati assunti gli obblighi fideiussori, e dunque ad oggi: **IFIS NPL Investing S.p.a.**, quale cessionaria della posizione creditoria di Unicredit e **AMCO Asset Management Company S.p.a.**, quale cessionaria della posizione creditoria di Banca Popolare di Vicenza.

L'ammontare dei crediti residui vantati dai due predetti creditori può essere ricostruito sulla base delle azioni giudiziali da ultimo intraprese nei confronti della sig.ra Neri. In particolare:

- 1) Per quanto riguarda la posizione di IFIS NPL Investing S.p.a., il credito da ultimo azionato con la notifica di un atto di pignoramento presso terzi ammonta ad **euro 18.356,39, oltre alle spese legali** (cfr. doc. 10);
- 2) La posizione creditoria aggiornata di AMCO Asset Management Company S.p.a. può essere invece ricavata dal ricorso per decreto ingiuntivo e dal decreto ingiuntivo n. 226/2022 del Tribunale di Belluno (su cui v. *supra* – doc. 9). In detta sede, AMCO ha agito nei confronti tanto del debitore principale sig. Luciano Petrin quanto della garante sig.ra Chiara Neri dettagliando il proprio credito nei confronti del debitore principale nei seguenti termini: *“la società AMCO S.p.a., quale cessionaria e nuova titolare del credito, va oggi creditrice nei confronti della ditta individuale Cartolibreria Lugliò di Petrin Luciano, in persona dell'omonimo titolare, della somma di € 154.569,51, di cui € 27.501,29 per saldo passivo del conto corrente n. 607/513435, € 49.866,91 per residuo debito relativo al mutuo chirografario n. 34/4712483 ed € 77.201,31 per debito residuo relativo al mutuo chirografario n. 30/4776542”*. Considerato che, come detto, la sig.ra Neri si è costituita garante mediante la sottoscrizione di (i) una fideiussione specifica a garanzia del mutuo chirografario n. 34/4712483 per complessivi euro 60.000,00 (come riconosciuto dalla stessa Banca



Popolare di Vicenza nell'ambito del ricorso per decreto ingiuntivo *sub* doc. 8)
e (ii) una fideiussione *omnibus* per l'importo massimo di euro 90.000,00, ne
discende che l'odierna ricorrente è ad oggi obbligata quale garante nei
confronti di AMCO per l'importo massimo complessivo di euro 90.000,00
in relazione alla fideiussione *omnibus* e per l'importo massimo di euro
49.866,91 in relazione alla fideiussione specifica a garanzia del mutuo
chirografario n. 34/4712483, salvo pagamenti *medio tempore* intervenuti
da parte del debitore principale.

In sintesi, l'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti può pertanto essere riassunto come di seguito:

<u>Creditore</u>	<u>Credito residuo</u>	<u>Titolo</u>
IFIS NPL Investing S.p.a.	€ 18.356,39 come da precetto, oltre a spese legali	Fideiussione <i>omnibus</i> fino ad € 104.000,00
AMCO Asset Management Company S.p.a.	€ 90.000,00 (importo garantito da fideiussione <i>omnibus</i>) € 49.866,91 su mutuo chirografario n. 34/4712483 (garantito da fideiussione specifica) tot: € 139.866,91	Fideiussione <i>omnibus</i> fino ad € 90.000,00 Fideiussione specifica per € 60.000,00 a garanzia del solo mutuo chirografario n. 34/4712483
Totale	€ 158.223,30	

A tale importo si aggiungono, quali crediti prededucibili:

- le spese legali per l'assistenza nella presentazione della presente domanda, pari ad **euro 2.571,40**, come dettagliate nel preventivo accettato dalla sig.ra Neri (**doc. 14**).
- L'importo pari ad **euro 534,00** a titolo di saldo compensi dell'OCC (v. preventivo OCC accettato dalla sig.ra Neri e distinte di bonifico con il pagamento degli acconti *sub* **doc. 15**).



Si segnala che risulta attualmente pendente nei confronti della sig.ra Neri il pignoramento presso terzi *sub* RGEs. 42/2025 del Tribunale di Belluno. Nell'ambito di tale procedura esecutiva, le trattenute stipendiali sono iniziate con lo stipendio di maggio 2025 per un importo mensile di euro 436,06. Ad oggi sono dunque state trattenute somme per complessivi euro 3.488,48. A seguito di rinvii già ottenuti dalla sig.ra Neri in ragione della decisione di accedere alla presente procedura di sovraindebitamento, l'udienza per l'assegnazione è fissata per il giorno 17.12.2025. Al riguardo si segnala come sia intenzione della sig.ra Neri ottenere, come conseguenza dell'omologazione del piano del consumatore, lo svincolo delle somme ad oggi trattenute per euro 3.488,48 e destinare integralmente le medesime al pagamento dei creditori; risulta quindi necessario che sia disposta quanto prima la sospensione della procedura esecutiva *sub* RGEs. 42/2025.

A tale riguardo, per la denegata ipotesi in cui il Giudice dell'Esecuzione non accogliesse la formulata richiesta di rinvio dell'udienza in attesa della pronuncia del decreto di sospensione ex art. 70, commi 1 e 4 CCII, mette conto evidenziare sin d'ora come la giurisprudenza di merito pronunciata in sede di homologazione del piano del consumatore è ormai univoca nell'affermare **l'inopponibilità del pignoramento presso terzi – anche a seguito dell'ordinanza di assegnazione – alle procedure di sovraindebitamento**; con la conseguenza che, se anche venisse pronunciata l'ordinanza di assegnazione, la stessa sarebbe in ogni caso travolta dall'omologazione del piano del consumatore (cfr. sul punto Trib. Ivrea, 11.09.2024; Trib. Lecce 29.08.2024; Trib. Bologna 03.08.2023; Trib. Pavia 01.06.2023; Trib. Novara 29.12.2023). L'orientamento in questione si è definitivamente consolidato a seguito della sentenza n. 65/2022, con cui la Corte Costituzionale ha stabilito che la falciatura del piano del consumatore riguarda anche eventuali cessioni coattive del debito derivanti da un'ordinanza di assegnazione di un precedente giudizio.

6. Situazione patrimoniale e reddituale

La sig.ra Neri non è ad oggi proprietaria di alcun bene immobile. Fino al mese di agosto 2023 la sig.ra Neri ha vissuto insieme al figlio Giacomo presso un immobile in locazione con canone agevolato pari ad euro 350,00 mensili. A partire dal mese



di settembre 2023 la debitrice si è trasferita nell'abitazione del compagno sig. Augusto Angelini, ove ha posto la propria residenza.

La sig.ra Neri è proprietaria di un'autovettura Peugeot 1007 immatricolata nel 2006 e alimentata a gasolio (v. libretto di circolazione *sub doc. 16*). Tale automobile, di valore economico sostanzialmente irrisorio, ha costituito fino a tempi recenti un mezzo di spostamento fondamentale per la debitrice per poter recarsi al lavoro; ad oggi l'automobile risulta peraltro inutilizzabile in ragione di guasti la cui riparazione prevederebbe costi ingenti e superiori al valore dell'autovettura medesima.

La sig.ra Neri è titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con l'inquadramento di docente di scuola media superiore (nello specifico: insegnante di educazione fisica) presso l'Istituto Agrario di Feltre. Attualmente la mansione è svolta presso l'Istituto Negrelli, raggiungibile con un percorso di 15-20 minuti di automobile dalla residenza della sig.ra Neri, situata in luogo isolato e non comodamente servito dai mezzi pubblici (v. dichiarazioni dei redditi 2022 – 2023 – 2024 *sub doc. 17*).

Il reddito netto mensile percepito dalla debitrice – interamente rinveniente dal lavoro dipendente di cui sopra – è oggi pari a circa euro 2.000,00, al lordo delle trattenute stipendiali per euro 436,06 discendenti dal più volte menzionato pignoramento *sub RGEs. 42/2025* a carico della debitrice (v. cedolini gennaio-dicembre 2025 *sub doc. 18*).

La sig.ra Neri ha riferito di non aver mai utilizzato il suo TFS (Trattamento di Fine Servizio).

La sig.ra Neri è titolare di un unico conto corrente postale acceso presso Poste Italiane S.p.a., su cui viene mensilmente accreditato lo stipendio, il cui saldo alla data del 13.12.2025 è pari ad **euro 2.129,75** (v. ultimo estratto conto disponibile *sub doc. 19*).

7. Spese mensili necessarie per il sostentamento

Come anticipato, la sig.ra Neri si è trasferita nell'abitazione del compagno Augusto Angelini. Dal medesimo periodo, anche il figlio Giacomo – prima convivente con la sig.ra Neri – si è trasferito in un'abitazione autonoma.



Ciononostante, la sig.ra Neri contribuisce attivamente, in ogni modo possibile, sia alle spese di gestione della casa, sia a quota parte del mantenimento dei figli Alice e Giacomo, ancora non economicamente indipendenti. In particolare: (i) il figlio Giacomo è titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato presso la società cooperativa "Cantiere della Provvidenza" e percepisce circa euro 900,00 mensili per la mansione di OSS; (ii) la figlia Alice è una libera professionista – musicista / artista dello spettacolo – ed è attualmente disoccupata.

Le spese mensili medie complessivamente sostenute dalla sig.ra Neri per il proprio mantenimento e per contribuire al mantenimento dei figli ammontano quindi a circa 1.400-1.500 euro al mese, come di seguito sinteticamente dettagliato.

contributo alle esigenze abitative	Euro 300,00
contributo al mantenimento dei figli	Euro 300,00
spese alimentari	Euro 300,00
spese carburante per esigenze quotidiane e lavorative	Euro 300,00
spese automobile (bollo, assicurazione, riparazioni)	Euro 50,00
spese mediche (medicinali, visite, sedute di psicoterapia)	Euro 175,00
spese abbigliamento (tute, magliette, scarpe da ginnastica quali strumenti di lavoro)	Euro 100,00

8. Ipotesi di ristrutturazione dei debiti

La sig.ra Neri non dispone di beni immobili o mobili da destinare alla liquidazione in favore dei creditori. Il piano di ristrutturazione che l'odierna ricorrente intende proporre ai creditori appare di conseguenza estremamente semplificato.

Nello specifico, la sig.ra Neri propone di versare in favore di tutti i creditori la somma complessiva di **euro 37.688,48**, con le seguenti modalità:

- mediante versamento, entro 30 giorni dall'omologazione del piano, dell'importo di euro 15.000,00 in un'unica soluzione da parte del compagno sig. Augusto Angelini, che a tanto si è espressamente impegnato come da dichiarazione sottoscritta (cfr. doc. 13);



- mediante versamento delle somme trattenute nell'ambito del pignoramento presso terzi *sub* RGEs. 42/2025 del Tribunale di Belluno per euro 3.488,48, con le seguenti modalità alternative di corresponsione alla procedura:
 - (i) in un'unica soluzione entro 15 giorni dallo svincolo delle somme conseguente all'improcedibilità del pignoramento a seguito dell'omologazione del piano del consumatore;
 - (ii) qualora le somme siano assegnate al creditore procedente (e salva la ripetizione della sig.ra Neri nei confronti del creditore assegnatario ove ricorrano i presupposti di legge) mediante prolungamento del piano con versamento di ulteriori 8 rate di euro 400,00 e 1 rata di euro 288,48;
- mediante versamento di euro 400,00 mensili per i prossimi 4 anni a decorrere dalla data di omologazione del piano del consumatore.

Il piano tiene conto del fatto che, al netto delle spese mensili per il sostentamento della famiglia, la sig.ra Neri avrebbe a disposizione non più di euro 100,00 mensili (per un totale di euro 1.200,00 annuali), oltre all'eventuale aiuto economico del compagno Augusto Angelini per spese straordinarie e impreviste.

Considerata la totale assenza di attivo liquidabile e la disponibilità del sig. Angelini a versare il consistente importo di euro 15.000,00 in favore della procedura, il piano così come formulato appare più conveniente nella prospettiva dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta prevede pertanto:

- il pagamento al 100% dei crediti prededucibili in favore dell'OCC e del legale che assiste la sig.ra Neri;
- il pagamento nella percentuale del 21,9% dei creditori chirografari, da distribuirsi equamente tra gli stessi in proporzione al credito vantato e nel dettaglio:

Creditori	Importi	Percentuale	Pagamento
OCC	€ 534,00	100%	€ 534,00
Avv. De Gottardo	€ 2.571,40	100%	€ 2.571,40
AMCO	€ 139.866,91	21,9%	€30.570,90



IFIS NPL	€. 18.356,39	21,9%	€ 4.012,18
Totale	€. 161.328,70		€. 37.688,48

I riparti vengono proposti con cadenza semestrale, con le seguenti modalità:

- primo riparto per il pagamento integrale dei creditori in prededuzione e pagamento dei creditori chirografari utilizzando le rate mensili che saranno state *medio tempore* versate dalla sig.ra Neri, la finanza per euro 15.000,00 e l'ulteriore importo di euro 3.488,48 derivante dalle trattenute stipendiali svincolate, con i limiti di cui alla presente proposta;
- successivi riparti semestrali in quota parte ai creditori chirografari sino all'esaurimento dell'attivo destinato.

La sig.ra Neri manifesta sin d'ora la propria disponibilità ad apportare integrazioni al piano e a produrre nuovi documenti laddove l'Ill.mo Giudice adito lo ritenesse necessario.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Chiara Neri come sopra rappresentata, assistita e domiciliata

chiede

che l'Ill.mo Giudice adito, verificata la sussistenza formale dei presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, voglia:

- in via preliminare, **disporre** ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII la sospensione del procedimento di esecuzione forzata pendente dinanzi al Tribunale di Belluno *sub* RGEs. 42/2025 in quanto idoneo a pregiudicare la fattibilità del piano e ad alterare la *par condicio creditorum*, nonché **disporre** il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- in via principale, **disporre** con decreto che ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, il piano e la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della



Giustizia e che, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo decreto, a cura dell'OCC, ne sia data comunicazione a tutti i creditori, affinché sia loro consentito presentare eventuali osservazioni o istanze:

- sempre in via principale, alla scadenza dei termini di cui all'art. 70, comma 3, CCII e previa eventuale concessione di un termine per l'integrazione e/o modifica alla proposta, **omologare** il piano del consumatore con sentenza, disponendo le modalità di esecuzione dello stesso e la chiusura della procedura all'esito positivo dell'esecuzione del presente piano.

Si producono i seguenti documenti:

- doc. 1: certificato del casellario giudiziale
- doc. 2: contratto di mutuo ipotecario dd. 29.03.2007
- doc. 3: fideiussione *omnibus* dd. 29.03.2007 con Unicredit
- doc. 4: atto di acquisto di azienda dd. 03.04.2007
- doc. 5: fideiussione *omnibus* dd. 26.04.2007 con Banca Popolare Vicenza
- doc. 6: fideiussione specifica dd. 18.04.2008 con Banca Popolare Vicenza
- doc. 7: ricorso per d.i. e decreto ingiuntivo n. 593/2011 di Unicredit, atto di precetto, atto di pignoramento immobiliare e progetto di distribuzione
- doc. 8: ricorso per d.i. e decreto ingiuntivo n. 2994/2011 di Banca Popolare di Vicenza
- doc. 9: ricorso per d.i., decreto ingiuntivo n. 226/2022 di AMCO, atto di opposizione a decreto ingiuntivo e note conclusive
- doc. 10: atto di precetto e atto di pignoramento presso terzi di IFIS NPL Investment
- doc. 11: relazione particolareggiata del Gestore della Crisi
- doc. 11bis: allegati alla relazione particolareggiata
- doc. 12: dichiarazione sig.ra Neri movimenti conto corrente
- doc. 13: dichiarazione sig. Angelini disponibilità finanza esterna
- doc. 14: preventivo assistenza legale
- doc. 15: preventivo OCC e distinte pagamento acconti
- doc. 16: libretto di circolazione automobile
- doc. 17: dichiarazioni redditi 2022 – 2023 – 2024
- doc. 18: cedolini stipendio gennaio 2025 – dicembre 2025



doc. 19: estratto conto e saldo dicembre 2025.

doc. 19bis estratti conto ultimi 5 anni

Si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminato ed è dovuto – e versato – il contributo unificato nella misura di € 98,00 (si allegano ricevute telematiche di versamento dei diritti di cancelleria per euro 27,00 e del contributo unificato per euro 98,00).

Pordenone-Belluno, 15 dicembre 2025

Avv. Federica De Gottardo

Avv. Luca De Gottardo

